



Studio Sarragioto

Dottori commercialisti * Revisori legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 08 del 17/12/2021



FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVI OBBLIGHI DAL 2022

Riferimenti normativi:

- D.L. 146/2021
- Art. 1, comma 1103, D.L. 178/2021
- Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015
- Provvedimento n. 293384/2021 dell'Agenzia delle Entrate
- Provvedimento n. 89757/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate
- Art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997

DAL 1° GENNAIO 2022

A partire dal 1° gennaio 2022, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio dell'autofattura relativa al **reverse charge interno**.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'utilizzo del nuovo codice TD16 per l'effettuazione di questo tipo di operazioni: in particolare, questo tipo di documento deve essere utilizzato per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell'oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera). In questo caso il fornitore emette una fattura elettronica (con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24) con uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato); il destinatario della fattura dovrà emettere un'autofattura integrativa dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

Tale adempimento dovrà essere compiuto entro il giorno 15 del mese successivo.

DAL 1° LUGLIO 2022

Inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2022, ma poi spostato in sede di conversione della Legge di Bilancio al **1° luglio 2022**, diviene obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML **anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.**



Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti, tramite il cosiddetto "Esterometro". Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Dal 1° luglio 2022 l'Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Le specifiche tecniche precisano che:

- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX";
- per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

In particolare i tipi di documento saranno:

- TD17, per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18, per l'integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SDI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:

- per le attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- per le **passive**, invece, la trasmissione è effettuata **entro il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell'autofattura in formato XML e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.

A seguito della modifica dell'obbligo comunicativo, l'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Arsego, 17 dicembre 2021.

Studio Sarragioto
Cipriani Sarragioto